



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

ORIGINALE

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima convocazione - seduta Pubblica

N° 2 DEL 06-04-2017

Oggetto:	CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2017
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei, del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi, notificati nei modi di legge, sono stati convocati i Consiglieri Comunali, presso la sala consiliare di questa Sede Municipale. Il Consiglio Comunale si è riunito in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

PUCCI FRANCO	P	DE ANDREIS MARCO	P
FULVIMARI DANIELE	P	DI MADDALENA PASQUALE	P
FASCETTI LUIGI	P	DI LORETO LUCIANO	A
PARENZI SABRINA	A	FULVI ALESSANDRA	P
SEBASTIANI LORENA	P	FULVI GISELLA	A

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BUEMI Maria Elena;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Pelosi Maurizio - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla discussione gli Assessori Esterni:

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 01-04-17

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO che:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 31 marzo 2016;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 1.03.2016, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha apportato significative modifiche nell'ambito del tributo locale IMU , sintetizzate come segue:

- l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
- l'art. 1, comma 13 , ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
- l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 all'art. 1 comma 26 stabilisce che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 08.09.2014, con la quale è stata Istituita L'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. e approvato il relativo REGOLAMENTO;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 08.09.2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'I.M.U per l'anno 2014;

VISTO e dato atto che non essendo stata assunta specifica deliberazione del Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote e detrazione dell'I.M.U., per l'anno 2015 sono rimaste in vigore quelle fissate con la predetta delibera N° 07 dell'8/9//2015;

n. 14 del 28.07.2015, con la quale sono state stabilite

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 08.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO, per quanto sopra, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

- Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 4,0 per mille – detrazione di legge pari ad € 200,00;
- Altri fabbricati 8,6 per mille;
- Aree fabbricabili 7,6 per mille

RITENUTO inoltre di non incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, e di confermarla pari ad € 200,00;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;

CON voti favorevoli n. 7 astenuti n. 1 contrari n. 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
- 2) Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, nella misura seguente:
 - Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 4,0 per mille – detrazione di legge pari ad € 200,00;
 - Altri fabbricati 8,6 per mille;
 - Aree fabbricabili 7,6 per mille
- 3) Di dare atto che le aliquote e le detrazioni IMU 2017 rimangono immutate rispetto all'anno 2016;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'Imposta Municipale Propria;
- 5) che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;
- 6) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
- 8) di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
Pelosi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BUEMI Maria Elena

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 11-04-2017

IL MESSO COMUNALE
Muzi Achille

La presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 18/8/2000 n.267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.

Capitignano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BUEMI Maria Elena